



# COMUNE DI CONDOFURI

PROVINCIA DI REGGIO DI CALABRIA

\* \* \* \* \*

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.65 DEL 29.11.2013

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI BUONI LAVORO (VOUCHER) RELATIVI A PRESTAZIONI LAVORATIVE DI TIPO OCCASIONALE- APPROVAZIONE .**

L'anno DUEMILATREDICI, questo giorno Ventinove del mese di Novembre alle ore 15.50 convocato dal Presidente del Consiglio con le modalità prescritte dal Regolamento comunale e nella sala delle adunanze presso il Comune di Condofuri, si è riunito in sessione ordinaria, seduta pubblica in prima convocazione, il Consiglio Comunale dei quali sono membri i sigg.ri:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>carica</i>	<i>Pres.</i>	<i>Assen.</i>
ANTONIO SALVATORE GURNARI	PRESIDENTE CONSIGLIO	x	
SALVATORE MAFRICI	SINDACO	x	
GIULIA NAIMO	CONSIGLIERE	x	
GIUSEPPE BARRECA	CONSIGLIERE	x	
SALVATORE TRAPANI	CONSIGLIERE	x	
GIUSEPPE FOTI	CONSIGLIERE	x	
ROCCO ERMIDIO	CONSIGLIERE	x	
DOMENICO MAFRICI	CONSIGLIERE	x	
BRUNO MAISANO	CONSIGLIERE	x	
ANTONINO VADALA'	CONSIGLIERE	x	
TOMMASO IARIA	CONSIGLIERE	x	

PRESENTI N. 11

ASSENTI N. Zero

Partecipa il Segretario Comunale: Avv. Demetrio Eros Domenico Polimeni.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti;

Visto il D.L.gs. 267 del 18 agosto 2000;

Acquisiti i pareri resi ai sensi dell'art.49 del Tuel come riportati sulla proposta di deliberazione;  
invita a discutere sull'oggetto sopra indicato

Relazione il consigliere Ermidio il quale deposita una nota che, a seguito di sua richiesta, viene allegata al presente atto;

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta allegata alla presente deliberazione dal Responsabile dell' Area Amministrativa, con la quale ha rappresentato l'opportunità di procedere

all'approvazione del regolamento in oggetto per le motivazioni meglio espresse nella proposta e nel parere alla stessa allegato;

**Ritenuta** la proposta meritevole di accoglimento;

**Preso atto** che nel corso della seduta si è allontanato il Consigliere Maisano e che permane il numero legale;

Con votazione unanime resa in modo palese espressa come segue:

**PRESENTI N.10**

**FAVOREVOLI N.10**

**CONTRARI N. ZERO**

**ASTENUTI N. ZERO**

## **D E L I B E R A**

**Di approvare** la proposta redatta dal responsabile dell'area competente per materia e che, distinta sotto la lettera "A", viene allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

**Di adottare** ed avvalersi del lavoro occasionale di tipo accessorio nei termini espliciti dagli allegati alla presente;

**Di approvare** il regolamento per l'erogazione dei buoni lavoro (voucher) relativo a prestazioni lavorative di tipo occasionale riportato in allegato sotto la lettera "B" al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

**Di demandare** al Responsabile dell'Area Amministrativa unitamente ai competenti responsabili pro tempore l'adozione degli atti necessari affinché si proceda a dare corso all'iniziativa in oggetto;

**Di dichiarare**, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Responsabile dell'area Amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione.

Data \_\_\_\_\_

Il Responsabile  
Dr .Francesco Minniti


Il Responsabile dell'area Tecnica, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione.

Data \_\_\_\_\_

Il Responsabile  
Dr. Antonio Marra



# Comune di Condofuri

Provincia di Reggio Calabria

Assessorato Programmazione-Bilancio-Lavori Pubblici-Edilizia Scolastica-Attività Produttive –Politiche Sociali e del Lavoro



## **REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI "BUONI LAVORO" (VOUCHER) RELATIVI A PRESTAZIONI LAVORATIVE DI TIPO OCCASIONALE**

Approvato con deliberazione \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ del \_\_\_\_o 2013

## 1. Fonti e definizioni

L'istituto del lavoro accessorio è disciplinato dagli articoli 70 e 72 del D. Lgs. n. 276 del 10 Settembre 2003 e viene fatto riferimento anche alla Circolare INPS n. 88 del 2009.

Il Comune committente con l'attivazione di prestazioni di lavoro accessorio non instaura alcuna forma di contratto di lavoro subordinato trattandosi dello svolgimento di attività o compiti dal carattere temporaneo ed occasionale da parte del 'prestatore' del lavoro e cioè del soggetto in possesso dei requisiti di legge e del presente regolamento.

Ai prestatori di lavoro spetterà la liquidazione di buoni lavoro (voucher) del valore determinato per il periodo considerato dal relativo Decreto ministeriale ed attualmente pari a 10 €, comprendente la contribuzione INPS, l'assicurazione INAIL, e un compenso all'INPS per la gestione del servizio per un valore netto a favore del prestatore è di € 7,50, salvo modifiche ed integrazioni future.

Detti voucher saranno riscossi dal prestatore nelle forme convenute con il competente ufficio del Comune, fra quelle previste dalla vigente normativa di settore.

## 2. Finalità

Il Comune, con l'erogazione dei buoni lavoro ("voucher"), intende fornire un supporto alle categorie di soggetti in condizioni di temporanea fragilità economica, impegnando quindi i prestatori di lavoro in attività o mansioni, il cui svolgimento è necessario e utile per il Comune stesso.

## 3. Attività ed ambito d'applicazione

Nel rispetto e in conformità della fonte normativa di cui sopra, il lavoro accessorio può essere prestato in favore del Comune per le seguenti tipologie di attività:

a) prestazioni rese in occasione di lavori di giardinaggio; verde pubblico e parchi; pulizia e manutenzione di edifici; strade; monumenti (art. 70, c. 1, lett. b).

b) prestazioni rese in occasione di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in relazione ad iniziative connesse e conseguenti a convenzioni, accordi, intese, comunque denominate, con altri enti (art. 70, c. 1, lett. d).

## 4. Destinatari

Possono beneficiare dell'intervento economico tramite erogazione dei "buoni lavoro" solamente i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

1) soggetti in stato di disoccupazione o non occupazione, ma non percepenti alcun contributo da altri Enti pubblici;

2) percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito (lavoratori in cassa integrazione ordinaria o in deroga, in mobilità, in disoccupazione ordinaria o in trattamento speciale di disoccupazione edile).

Oltre ai requisiti di cui sopra, i medesimi soggetti dovranno avere residenza nel territorio del Comune senza distinzione quanto alla cittadinanza, ed avere un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), non superiore al valore di 12.500 euro.

Per i cittadini extracomunitari è necessario che siano dotati di regolare permesso di soggiorno.

Per i soggetti rientranti nella categoria di cui alla voce 1), il limite massimo dei compensi derivanti dallo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale accessorio è stabilito, per singolo percettore, in complessivi 5.000 euro netti per anno solare, mentre per i soggetti di cui alla voce 2) detto limite è ridotto ad € 3.000,00 netti per anno solare.

## 5. Modalità di presentazione della domanda e di assegnazione delle attività da svolgere

Il Comune provvederà alla bisogna, tramite Determina del competente Responsabile del Settore, su conforme direttiva della Giunta, ad individuare le attività rientranti fra le tipologie di cui al precedente art. 3, da svolgere tramite prestazioni di lavoro occasionale, specificando:

-la tipologia di attività;

-la durata delle prestazioni;

-il numero di ore/uomo giornaliero da effettuare che non potrà essere inferiore a 3 ore :

-il numero di prestatori da utilizzare.

Contestualmente si provvederà ad affiggere apposito avviso all'albo online del Comune dandone adeguata pubblicizzazione tramite affissione anche nei locali/luoghi di pubblica frequenza, ove sono riportati:

- gli elementi di cui al comma precedente,
- il termine per la presentazione delle domande,
- la data entro cui avrà inizio la prestazione,
- il compenso, orario e/o complessivo, dell'intera prestazione.

I soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento, dovranno presentare domanda utilizzando il modulo fornito dagli uffici del competente Settore, unitamente alla dichiarazione ISEE ed ai documenti dimostranti il possesso dei requisiti di cui ai punti 1) e 2) del precedente art. 4. Tutta la documentazione dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune, con qualsiasi mezzo, comunque non oltre il termine fissato dall'Avviso.

Fra tutte le domande pervenute si formerà quindi una graduatoria, entro i successivi 10 giorni dalla scadenza del termine di cui sopra, secondo i punteggi attribuibili a ciascun richiedente come individuati nel successivo articolo.

Nel caso che il numero di soggetti utilmente collocati in graduatoria sia superiore a quello dei prestatori individuati come necessari, è in facoltà del Comune di aumentare detto numero ad invarianza di spesa complessiva riducendo quindi il numero di ore per prestatore nel rispetto del numero minimo sopra indicato.

Entro i successivi cinque giorni dallo scadere del precedente termine, il Responsabile del Settore/Servizio competente, adotterà apposito provvedimento di assegnazione del soggetto/i interessati, alla attività individuata determinando anche il numero di buoni lavoro a ciascuno di essi attribuiti, dando successiva comunicazione telefonicamente o in via telematica ai medesimi soggetti del giorno ed ora in cui presentarsi presso l'Ufficio.

## 6. Criteri per l'assegnazione dei buoni lavoro

Nel caso di pluralità di domande d'assegnazione dei buoni di lavoro, entro il termine stabilito nell'avviso, si provvederà ad assegnare ad ogni soggetto richiedente un punteggio ottenuto dalla somma dei punti attribuiti per ognuna delle voci di cui alle seguenti tabelle:

<i>Indicatore ISEE</i>	<i>Punti assegnati</i>
Inferiore o pari a 2.500 Euro	20
Da 2.500 a 7.500 Euro	10
Da 7501 a 10.000 Euro	5
Da 10.001 a 12.500 Euro	2

<i>Numero di familiari a carico ai fini fiscali</i>	<i>Punti assegnati</i>
Per ogni familiare a carico	5
Per ogni familiare disabile a carico	8

<i>Tipologie di prestatori</i>	<i>Punti assegnati</i>
Vedove/i o separate/i con figli a carico /moglie di detenuti/ Ragazze madri.	5

<i>Stato di disoccupazione e percepimento delle relative indennità o somme simili</i>	<i>Punti assegnati</i>
Disoccupato e non percepente	10
Disoccupato e percepente	5

<i>Durata della disoccupazione o della non occupazione</i>	<i>Punti assegnati</i>
Oltre un anno	3
Inferiore ad un anno	0 (zero)

A parità di punteggio sarà data preferenza a coloro che non siano mai stati beneficiari di

voucher e poi a coloro con un numero maggiore di familiari a carico.

### **7. Entità del compenso**

Ad ogni prestatore, a prescindere dall'attività da svolgere presso il Comune, sarà erogato un compenso rappresentato da "buoni lavoro" voucher, del valore lordo di €. 10,00, corrispondente ad un valore netto di €. 7,50 a favore del lavoratore. Tale buono singolo corrisponde ad un ora di lavoro, svolto nell'ambito richiesto e con tempo limitato;

Il compenso sarà liquidato con le forme e modalità previste dalla relativa normativa di riferimento, entro trenta 30 giorni dal completamento dell'attività, previa attestazione di conformità, adottata dal competente Responsabile del Settore/Servizio.

### **8. Obblighi e doveri inerenti la prestazione di lavoro occasionale**

La prestazione di lavoro occasionale dovrà comunque essere svolta nel rispetto delle direttive fornite al prestatore dal Responsabile del competente Settore/Servizio e dei principi di correttezza, buona fede ed ordinaria diligenza.

Il prestatore è vincolato al rispetto di ogni normativa in materia di dati personali, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di riservatezza e correttezza nei confronti del datore di lavoro e dei terzi, rispondendo in proprio di ogni violazione ai predetti obblighi.

In caso di violazioni di dette regole da parte del prestatore, Il responsabile del Settore/Servizio competente può, dopo un primo richiamo scritto, procedere alla revoca della assegnazione dei buoni lavoro al soggetto interessato, interrompendo il relativo servizio e liquidando le competenze spettanti in base al numero di ore fino ad allora prestate.

### **9. Entrata in vigore e stanziamenti.**

Il Presente Regolamento entra in vigore dalla data fissata dalla Deliberazione che lo approva. Ogni anno verranno stanziati nel bilancio del corrente esercizio specifici fondi che verranno utilizzati fino ad esaurimento.

Lo stanziamento relativo al primo anno di applicazione del presente regolamento non sarà eccedente l'ammontare di euro diecimila (€10.000=) pari allo stanziamento in bilancio relativo all'esercizio precedente per contributi di tipo sociale

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**Oggetto: Approvazione regolamento buoni (voucher) lavoro occasionale.**

Vista la proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali;

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Amministrativa, con riferimento all'oggetto,

Premesso che:

- per "prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio" si intendono le attività lavorative di natura occasionale definite "accessorie" in quanto non riconducibili ad un contratto di lavoro tipico, subordinato, o autonomo, ma mere prestazioni di lavoro svolte in modo discontinuo o saltuario, remunerate attraverso i "buoni lavoro" che inglobano anche la copertura previdenziale INPS e quella assicurativa INAIL;

- l'art. 70 e 73 del D.lgs 276/2003 ha previsto il lavoro occasionale di tipo accessorio quale particolare modalità di prestazione lavorativa, la cui finalità è quella di regolamentare quelle prestazioni occasionali, definite appunto "accessorie" che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario;

- gli Enti Locali hanno la possibilità di erogare sostegni economici sotto forma di "buoni lavoro" (voucher) a fronte di prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito di determinati settori di interesse dell'Ente Locale;

- la Legge n. 33 del 9/4/2009 ha esteso l'utilizzo del lavoro occasionale accessorio anche ai committenti pubblici per le attività di cui al comma 1, lett. D, art.70 del D.lgs n. 276/2003;

- la Legge n. 191 del 23/12/2009 ( Legge Finanziaria 2010) ha modificato l'art.70 del citato D.lgs 276/2003, introducendo la possibilità per gli Enti Locali di utilizzare il lavoro occasionale anche per lavori di giardinaggio, custodia, pulizia, e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti ( lett. B) art.70 D.lgs 276/2003);

- la legge n. 92\2012 "Riforma del Lavoro Fornero" all'art. 32 ha esteso il concetto di attività lavorativa di natura meramente occasionale alla generalità dei settori produttivi;

Ritenuto che l'amministrazione comunale potrà avvalersi delle prestazioni di lavoro accessorio nel rispetto e in conformità della fonte normativa sopra richiamata per le seguenti attività:

- lavori di giardinaggio, sfalcio delle aree verdi, cigli strade e pulizia degli spazi pubblici (art.70, comma 1, lett. B) del D.lgs 276/2003 e succ. mod. e integrazioni);
- interventi nell'ambito di manifestazioni culturali, sportive, fieristiche o caritatevoli o lavori di emergenza o solidarietà (art.70, comma 1, lett. D) del D.lgs 276/2003 e succ. mod. e integrazioni);
- altre attività dedotte nel regolamento



Considerato che l'Amministrazione comunale potrà utilizzare tale strumento per dare delle opportunità a soggetti residenti nel Comune ( a prescindere dalla cittadinanza), inoccupati e/o disoccupati con bassi livelli di reddito, previa presentazione da parte dei cittadini interessati, della relativa domanda di partecipazione alla selezione a seguito di pubblicazione di apposito avviso pubblico;

Rilevato che una analisi degli atti posti in essere negli anni ha evidenziato, per un verso, lo stanziamento e l'erogazione di contributi a famiglie disagiate e, per l'altro, lo stanziamento di risorse per lo svolgimento di attività di manutenzione o di gestione di servizi che, potenzialmente potrebbero essere gestiti mediante l'utilizzazione dello strumento dei buoni lavoro;

Evidenziato che le difficili condizioni economico finanziarie in cui versa il Comune suggeriscono l'opportunità di coniugare le forme di sostegno al reddito dei soggetti disoccupati e delle famiglie bisognose con interventi di incentivazione delle politiche del lavoro, tanto per offrire a coloro che manifestano un disagio sociale una risposta più dignitosa del semplice contributo quanto per contenere ed ottimizzare la spesa a carico del Comune;

Considerato che l'Ente in determinati periodi dell'anno ed in occasione di manifestazioni o eventi culturali ha l'esigenza di lavoro straordinario di manutenzione e pulizia della città che può essere coperto mediante il ricorso al lavoro occasionale;

Rilevato che, allo scopo di attivare modalità di lavoro occasionale di tipo accessorio, occorre adottare un apposito regolamento per la disciplina della stesso;

Richiamato il regolamento per l'erogazione dei buoni lavoro (voucher) relativo a prestazioni lavorative di tipo occasionale da svolgersi a favore dell'ente e appositamente predisposto e riportato in allegato "A" al presente atto;

Per i motivi in premessa espressi e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

### **P R O P O N E**

Di adottare ed avvalersi del lavoro occasionale di tipo accessorio nei termini espliciti in narrativa;

di approvare il regolamento per l'erogazione dei buoni lavoro (voucher) relativo a prestazioni lavorative di tipo occasionale riportato in allegato sub "A" al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa unitamente ai competenti responsabili pro tempore l'adozione degli atti necessari affinché si proceda a dare corso all'iniziativa in oggetto;

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

## REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI BUONI LAVORO RELATIVI A PRESTAZIONI LAVORATIVE DI TIPO OCCASIONALI

Con la riforma del lavoro, nell'ambito dell'attività dei servizi sociali, l'amministrazione comunale propone un progetto per la realizzazione dei Voucher o buoni lavoro per le prestazioni lavorative di tipo occasionali. Il progetto rientra nell'alveo delle politiche sociali già messe in atto dal Comune. Politiche sociali che hanno già in ~~passato~~ <sup>o in corso</sup> trovato attuazione con progetti finalizzati all'acquisto di beni alimentari, evidenziando la particolare attenzione che questa amministrazione volge alle fasce più deboli sul proprio territorio comunale.



Il progetto consiste nell'attuazione di un regolamento per l'attività lavorativa accessoria di tipo temporaneo ed occasionale, con finalità di prestazioni rese per attività di giardinaggio, verde pubblico, pulizia, manutenzione, lavori di emergenza e tutte le prestazioni che possono essere rese in occasione di manifestazioni con interesse sportivo culturali. Possono beneficiare dell'intervento economico tramite erogazione dei buoni (Voucher) Lavoro solamente i soggetti che:

- si trovano in uno stato di disoccupazione o non occupazione, ma che non percepiscono alcun contributo da altri enti, per tali lavoratori è previsto un limite massimo di compensi pari a 5000 euro per anno solare;
- sono percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito (cassa integrazione, mobilità) con un limite massimo di compensi di euro 3000 per anno solare;
- sono residenti nel territorio del comune;
- hanno un ISEE non superiore al valore di 12.500 euro (in base al reddito verranno assegnati dei punti nella graduatoria finale)

Alla scadenza del relativo bando verrà compilata una graduatoria con punteggi relativi all'ISEE, nucleo familiare, tipologia di prestatori di lavoro, stato di disoccupazione e durata della disoccupazione o non occupazione (tutte già elencate al punto 6 del regolamento).

I buoni lavoro non rientrano nel conteggio dei limiti di spesa del 50% a norma dell'art. 9 decreto del lavoro 76/2013. Il comune di Condofuri per tale regolamento mette a disposizione una cifra pari a 10.000 euro. Ogni buono lavoro o Voucher avrà un valore di 10 euro (pari a 7,50 euro). Ogni singolo bene corrisponde ad un'ora di lavoro effettuata dal lavoratore. Le ore lavorative previste in totale sono 1000.

FIENE

-  (ROCCO ERNIDIO)  
-  (GIUSEPPE BARRECA)

## NOTE INPS:

**Limite economico:** i compensi complessivamente percepiti dal prestatore non possono superare i 5.000 euro nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti. Il limite va inteso come netto ed è pari a 6.660 euro lordi.

Le prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali o professionisti, fermo restando il limite dei 5000 euro, non possono comunque superare i 2.000 euro per ciascun committente. Il limite va inteso come netto ed è pari a 2.666 euro lordi.

**Ambiti di attività e tipologie di prestatori:** sono abrogati tutti i settori di attività tassativamente elencati con la precedente normativa e le categorie di prestatori. Pertanto, le più diverse attività possono essere svolte da qualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o part-time, pensionato, studente, percettore di prestazioni a sostegno del reddito), nei limiti del nuovo compenso economico previsto. La sola eccezione riguarda il **settore agricolo** in cui il lavoro occasionale accessorio è ammesso per:

- aziende con volume d'affari superiore a 7.000 euro esclusivamente tramite l'utilizzo di **specifiche figure di prestatori** (pensionati e giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università) **per lo svolgimento di attività agricole di carattere stagionale;**
- aziende con volume d'affari inferiore a 7.000 euro che possono utilizzare **qualsiasi soggetto in qualunque tipologia di lavoro agricolo, anche se non stagionale** purché non sia stato iscritto l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

**Committenti pubblici:** viene confermata la nozione di committente pubblico, che comprende oltre a quelle indicate nell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 /2001 ("tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300") anche gli enti e le società inserite nel conto economico consolidato (art. 1, comma 3, L.196 del 31/12/2009), quale utilizzatore delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio, nei limiti previsti dalle disposizioni di spesa relative al personale nonché ai vincoli stabiliti, eventualmente, dal patto di stabilità interno. Alla luce della nuova normativa devono intendersi superate le precedenti indicazioni per cui la tipologia di committenti pubblici poteva attivare forme di prestazioni di lavoro occasionale accessorio esclusivamente nell'ambito delle categorie previste dal previgente comma 1, lettera d, art. 70 del D.Lgs n. 276/03 e successive modificazioni, relative a "manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà", nonché la possibilità di utilizzare qualsivoglia tipologia di prestatore per attività di supporto a quelle istituzionali. Viene meno, conseguentemente, anche per gli enti locali la limitazione delle finalità dell'utilizzo

del buono lavoro che, nel testo previgente, doveva essere rivolto a un novero specifico e tassativo di attività quali quelle svolte, oltre che nell'ambito di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà, anche nei 'lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti', previste dal comma 1, lettera b, art. 70 del D.Lgs n. 276/03 e successive modificazioni.

### *Percettori di prestazioni a sostegno del reddito*

La legge n. 134 del 7 agosto 2012 di conversione del decreto legge n 83/2012, all'articolo 46 bis, nel modificare il comma 32 lett. a) dell'articolo 1 della legge 28 giugno 2012 n.92, conferma per l'anno 2013 la possibilità per i lavoratori percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito di effettuare lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite massimo di 3.000 euro complessive per anno solare.

Il limite dei 3.000 euro (da intendersi al netto dei contributi previdenziali), integralmente compatibile e cumulabile con l'indennità percepita, è riferito al singolo lavoratore.

### *Lavoratori stranieri*

Per quanto attiene i lavoratori stranieri, l'importante innovazione consiste **nell'inclusione del reddito da lavoro accessorio ai fini della determinazione del reddito complessivo necessario** per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, caratterizzandosi per la sua funzione esclusivamente integrativa.

Rimane fermo, pertanto, quanto previsto nella Circolare n. 44/2009 secondo cui, per quanto riguarda i cittadini extracomunitari, il reddito da lavoro occasionale accessorio da solo - in considerazione della natura occasionale delle prestazioni e dei limiti reddituali richiesti per l'ottenimento del titolo di soggiorno - non è utile ai fini del rilascio o rinnovo dei titoli di soggiorno per motivi di lavoro.

### *Imprese familiari*

A far data dal 18 luglio 2012, anche l'impresa familiare rientra nell'ambito della disciplina generale e può ricorrere al lavoro occasionale **per lo svolgimento di ogni tipo di attività** (incluse le attività specifiche dell'impresa), con l'osservanza dei soli limiti economici previsti dalla nuova normativa, pari a **2.000 euro netti** (2666 € lordi) per prestatore, nell'anno solare, trattandosi di committenti imprenditori commerciali o professionisti.

Pertanto, non è più valido il limite economico di 10.000 euro netti nell'anno fiscale, precedentemente previsto per le imprese familiari.

L'impresa familiare può, quindi, utilizzare qualsiasi tipologia di voucher (cartacei INPS e Poste, voucher venduti dai tabaccai o sportelli bancari abilitati o voucher telematici) e può impiegare tutte le categorie di prestatori, inclusi i familiari, purché non facciano parte del nucleo costitutivo dell'impresa.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

F.to Dott. Antonio Salvatore Gurnari

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Avv. Demetrio Eros Domenico Polimeni

PARERE FAVOREVOLE In ordine alla <b>regolarità tecnica</b> Dr. Francesco Minniti	PARERE FAVOREVOLE In ordine alla <b>regolarità contabile</b> Dr. Antonio Marra
--	--

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. \_\_\_\_\_ Registro Pubblicazione

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno 16.12.2013  
per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124 del D.Lvo N. 267 del 18/8/2000);

Condofuri li 16.12.2013

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Domenico Pizz

### CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO COMUNALE

Condofuri li

F.to. Avv. Demetrio Eros Domenico Polimeni

La presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di illegittimità, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267/2000, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 dello stesso D. Lgs. 267/2000

L' ISTRUTTORE

Data

F.to \_\_\_\_\_

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE E CONSTA DI N. \_\_\_\_\_ FOGLI.

DATA \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

Avv. Demetrio Eros Domenico Polimeni

